

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA SCOLASTICA CECCHI SITA IN VIA CECCHI N. 14 ALLE SOCIETA' COOP. ANIMATORI SPORTIVI SOC. COOP. S.D., E.S.L. SOC. COOP. S.D. E FREETIME SOC. COOP. S.D.

Premesso che la Città ha l'interesse di concedere in gestione sociale la piscina scolastica di via Cecchi n. 14 con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, in ottemperanza dell'art. 19 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e le società:

- Coop. Animatori Sportivi Soc. Coop. S.D., con sede in Torino - via Don Bosco 84, (P. IVA 03687470017) nella persona del suo legale rappresentante signor.....;
- E.S.L. Soc. Coop. S.D. con sede legale in Torino – Via Arona 22, (P.IVA 02685710010) nella persona del suo legale rappresentante signor.....;
- Freetime Soc. Coop. S.D. con sede in Torino - via Massena 3 (P.IVA 04790290011) nella persona del suo legale rappresentante signor.....;

come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 **Descrizione dell'impianto**

La Città di Torino assegna alla Coop. Animatori Sportivi Soc. Coop. S.D., all'E.S.L. Soc. Coop. S.D. e alla Freetime Soc. Coop. S.D., di seguito denominati concessionari o convenzionati, la gestione della piscina scolastica "Cecchi", ubicata in via Cecchi n. 14. L'intero complesso natatorio di circa mq. 2700 è costituito da:

- una vasca nuoto di mt. 25x12,5 (profondità da mt. 1,20 a mt 1,80 – n. 6 corsie) per complessivi mq. 312,5;
- una vasca per acquaticità di mt. 12x 8 (profondità fissa mt. 0,70) per complessivi mq. 96;
- spogliatoi maschili e femminili (servizi igienici, docce e spogliatoi per normodotati e disabili);
- area adibita a stoccaggio materiale e spogliatoi personale addetto;
- sala tecnologica depurazione acque;
- locali di servizio e zona di accoglienza;
- ingresso;
- area scoperta adiacente all'ingresso del complesso sportivo.

Considerato che gli spazi dati in concessione sono inseriti all'interno del complesso scolastico di via Cecchi, il n. civico 14 di via Cecchi potrà essere destinato come accesso pedonale esclusivo del centro sportivo per gli utenti esterni, mentre l'ingresso situato al numero 4 di via Cecchi, ad uso prevalente del complesso sportivo, dovrà essere necessariamente reso disponibile al complesso scolastico per l'ingresso dei mezzi di soccorso e per gli altri eventuali interventi di manutenzione necessari alla scuola; i concessionari dovranno garantire agli utenti della scuola l'accesso interno e diretto al complesso sportivo mediante il locale denominato "filtro" a loro concesso; analogamente, i

concessionari dovranno garantire al complesso scolastico l'ingresso al piano seminterrato tramite rampa per eventuali interventi di manutenzione; dovrà inoltre essere garantito l'ingresso al locale centrale termica (che ha ingresso diretto e indipendente dall'esterno) al complesso scolastico oltre che a Iride Servizi, gestore dell'impianto di produzione calore.

L'uso e la sicurezza di tutti gli spazi sopra indicati e ad uso promiscuo saranno regolamentati tramite la redazione di un atto di coordinamento (tra Circoscrizione, concessionari, complesso scolastico) al fine dell'assunzione delle responsabilità di competenza.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2 **Lavori di adeguamento e miglioria** **Nuove Opere**

I concessionari si impegnano a realizzare i lavori di miglioria descritti nel progetto presentato per un importo complessivo di € 618.857,86 IVA esclusa ed in particolare dovranno provvedere a:

- opere murarie per demolizioni e rimozioni, per nuovi interventi ai locali spogliatoi, locali piscina nuovi serramenti e vetrate termoisolanti, opere accessorie;
- opere di rinnovamento strutturali e delle vasche;
- nuove opere per impianti idrosanitari e trattamento acque vasche;
- nuovi impianti elettrici e illuminazione;
- nuovi impianti condizionamento locali spogliatoi e provvedimenti per il contenimento consumi energetici;
- attrezzature per balneazione disabili.

Il progetto relativo ai lavori è stato sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva e Scolastica, ottenendo da entrambi parere favorevole.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese dei convenzionati previa presentazione del relativo Progetto entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

I convenzionati dovranno munirsi delle necessarie autorizzazioni.

I concessionari comunicheranno inoltre la data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori e dovranno attenersi ad uno specifico cronoprogramma per il quale i concessionari richiederanno, ai settori tecnici competenti il nulla osta.

I lavori dovranno essere garantiti dai convenzionati tramite polizza assicurativa, fideiussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città pari ad Euro 61.885,00.

La suddetta cauzione dovrà essere presentata agli uffici della Circoscrizione 7 entro i termini assegnati per la richiesta della necessaria D.I.A. e verrà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico dei concessionari (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione 7 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

Le nuove strutture, realizzate dai concessionari, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa ai concessionari alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.

ART. 3 **Durata**

La convenzione avrà la durata di anni 20 (venti) con decorrenza a tutti gli effetti giuridici a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4 **Canone**

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 7.600,00 I.V.A. compresa da versare in rate semestrali anticipate all'ufficio cassa della Circoscrizione 7.

Il canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto sociale della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale;
- in analogia ad impianti dello stesso tipo.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di gestione in convenzione di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli interventi a carico della Città e specificati nel provvedimento che approva la presente convenzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con i concessionari l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dai convenzionati e non ancora ammortizzati.

ART. 5 **Finalità sociali ed educative**

I concessionari si impegnano a garantire quanto indicato nel "Progetto sociale di organizzazione e gestione dell'impianto Piscina Cecchi", si sintetizzano qui di seguito i principali contenuti.

Il progetto prevede un approccio culturale e pedagogico alla pratica sportiva per ragazzi e adolescenti secondo un modello di "gestione partecipata" che coinvolge le realtà associative, aggregative, educative e sportivo culturali esistenti nel territorio della Circoscrizione 7. Considerata poi la struttura socio culturale del quartiere e la presenza di molti stranieri e anziani, le iniziative e le modalità del loro svolgimento mireranno a far della piscina anche un'occasione di aggregazione e integrazione sociale.

Gli obiettivi di promozione e sviluppo del nuoto sono declinate, per modalità di attuazione e gestione in funzione dei bisogni e delle caratteristiche delle diverse fasce di popolazione: i bambini delle diverse età, preadolescenti e adolescenti, anziani, famiglie, studenti delle scuole, sportivi e persone con problematiche fisiche.

Il programma delle attività previste, descritto nel progetto presentato, definisce lo schema orario settimanale. Tale programma potrà essere variato e integrato previa specifiche esigenze e previa comunicazione alla Circoscrizione in funzione del tipo di offerta sportiva e delle esigenze dei diversi destinatari.

Per ciascuna attività il progetto definisce inoltre il rapporto ottimale tra i partecipanti alle attività e gli istruttori che i concessionari prevedono di garantire. Esso dettaglia infine le diverse attività di scuola nuoto e specialistiche (dall'acquaticità all'acquagym, dal nuoto pinnato allo step in acqua ecc.)

Oltre a ciò, i concessionari effettueranno la gestione dell'impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione impegnandosi in particolare a garantire le seguenti condizioni:

- 1 l'apertura dell'impianto dalla seconda decade di settembre alla terza di luglio;
- 2 l'apertura dell'impianto per la pratica del nuoto libero la domenica sulla base di un calendario da concordare con la Circoscrizione 7;
- 3 la presenza di un responsabile dell'impianto, anche turnando, durante gli orari di apertura;
- 4 l'utilizzo gratuito della vasca nuoto, comprensivo del servizio di assistenza bagnanti, mediante personale in possesso di idoneo brevetto conforme all'attuale normativa, per le scuole di ogni ordine e grado, per le associazioni e cooperative con finalità sociali e di recupero, nonché dei servizi sociali e sanitari pubblici, che ne facciano richiesta alla Circoscrizione 7, da concordare con il concessionario nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- 5 la disponibilità, da concordare tra Circoscrizione e concessionario, di spazi acqua per le attività organizzate dalla Circoscrizione 7 nell'ambito dell'iniziativa Cogli l'Estate; un'ulteriore disponibilità di cinque giorni all'anno della piscina per iniziative circoscrizionali con preavviso di 30 gg. Resta inteso che qualora le Scuole, Associazioni, Cooperative ecc. debbano utilizzare gli istruttori di nuoto, prima di rivolgersi ad altre associazioni o enti sportivi, dovranno contattare i concessionari.
- 6 il rispetto della normativa vigente in materia di depurazione delle acque, della salute pubblica in genere e della sicurezza sul lavoro;
- 7 una programmazione settimanale di almeno 16 ore da destinare all'attività del Nuoto Libero con ingresso a pagamento a tariffe comunali;
- 8 di riservare tre corsie per 4 ore settimanali serali con tariffe comunali alle Federazioni riconosciute per attività didattica di nuoto per salvamento (corsi per bagnini). Tali ore possono essere distribuite in un turno bisettimanale dalle h. 21.00 alle h. 23.00.

ART. 6 **Orario di apertura**

I concessionari si impegnano a garantire l'apertura dell'impianto per le attività dalle ore 8,30 alle ore 22,00 almeno per il periodo stabilito dal precedente articolo, nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio cittadino.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture i concessionari applicheranno le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dalle società convenzionate a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta ai concessionari indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8

Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divolto e usato come arma impropria;
- i concessionari, responsabili della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività dei concessionari e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

I concessionari dovranno obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

I concessionari sono tenuti a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

I concessionari sono tenuti ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9

Obblighi assicurativi

I concessionari risponderanno di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lvo 81/08, e si obbligano a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione

presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

I concessionari sono responsabili dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

I concessionari sono tenuti a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, i concessionari stipuleranno un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà ai concessionari la stipula di polizza "rischio locativo".

- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

I concessionari provvedono alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dei concessionari.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 7 prima della stipula della presente convenzione.

Con cadenza annuale, i concessionari dovranno inoltre inviare alla Circoscrizione 7 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 **Custodia**

I concessionari provvederanno alla custodia e alla vigilanza relativamente alle parti assegnate, agli impianti, alle attrezzature nonché all'apertura e chiusura delle stesse mediante proprio personale.

I convenzionati si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11 **Obblighi Previdenziali**

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori dei convenzionati impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale,

assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12 **Divieto di subconcessione**

I concessionari non potranno cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13 **Manutenzione**

Durante la convenzione sono a carico dei concessionari la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina, e degli spazi promiscui sopraccitati, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (ad eccezione dell'impianto termico), compresi gli interventi sugli impianti tecnologici della sala macchine e dei filtri, delle attrezzature e comunque ogni altro interventi manutentivo connesso con la gestione degli impianti nonché eventuali interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Resta inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina a spese dei Concessionari non comprende gli interventi sulla parte strutturale (muri portanti, tetto, pilastri di sostegno, etc.), trattandosi di un impianto sito all'interno di un edificio scolastico.

Considerato che il complesso scolastico è separato con pareti REI dagli spazi della piscina data in gestione e dai locali (palestra e spazi pertinenziali) della Circoscrizione 7, eventuali danni ai citati solai nonché alle aree esterne di uso promiscuo saranno a carico del soggetto che ha provocato il danno.

Inoltre sarà a carico dei concessionari, sia la verifica che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza e antincendio.

ART. 14 **Utenze e oneri di gestione**

Le spese relative alle utenze dell'impianto natatorio vengono stabilite secondo le seguenti modalità premesso che:

- l'impianto termico e quello elettrico sono centralizzati e sono al servizio di tre diverse unità funzionali, palestra, piscina e scuola;
- l'impianto idrico è a servizio di palestra, piscina e alloggio del custode;
- l'installazione dei necessari misuratori è posta a carico della Città che manterrà la titolarità dei diversi contratti di fornitura.

Rimarranno a carico dei concessionari:

- la conduzione impianto di depurazione delle acque e relative spese;
- le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti e la pulizia dei locali;
- il 30% delle spese relative al consumo idrico, al riscaldamento ed all'energia elettrica.

Rimarranno a carico della Città:

- il 70% delle spese relative al consumo idrico, al riscaldamento ed all'energia elettrica.

I consumi vengono addebitati ai concessionari sulla base delle letture dei contatori filiali installati per la misurazione dell'acqua calda sanitaria e del riscaldamento (contatermie) dell'impianto natatorio.

Il consumo dell'energia elettrica viene invece addebitato in relazione alla misurazione mediante contatori filiali dei consumi della palestra. Il 30% da addebitare al concessionario verrà calcolato sulla differenza fra il totale dei consumi registrati dal contatore filiale e il consumo riferito alla palestra.

Per quanto riguarda il consumo dell'acqua fredda i concessionari hanno già installato un contatore per le acque di reintegro delle vasche di cui pagano integralmente il consumo. Di conseguenza il calcolo del consumo avverrà come segue: dal totale del consumo saranno detratti i consumi per l'acqua di reintegro; il consumo risultante dalla sottrazione sarà attribuito, come da stime effettuate, per i quattro decimi alla palestra e per i sei decimi alla piscina; il 70% di questi sei decimi sarà a carico della Città e il 30% a carico dei concessionari.

La Circostrizione ogni anno comunicherà le letture al Settore Controllo Utenze e Contabilità Fornitori con le modalità seguenti: 30 gennaio acqua fredda e energia elettrica, 30 giugno e 30 settembre contacalorie e acqua calda. Le scadenze indicate consentono di valutare il significativo periodo in cui si consuma solo acqua calda sanitaria.

Le parti convengono che, entro un anno dalla stipula della concessione, sarà verificata la correttezza delle modalità di calcolo delle utenze e della loro ripartizione impegnandosi, se necessario, ad individuare i correttivi necessari.

ART. 15 **Controlli**

Apposita Commissione di controllo verificherà periodicamente la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente di Circostrizione 7. I Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di migioria in corso d'opera.

ART. 16 **Penali e Revoca**

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 15 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circostrizionali, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto ai concessionari inadempienti.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere di investimento;
- reiterato mancato pagamento del canone di concessione;
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di migioria apportate all'impianto dai convenzionati e non ancora ammortizzate.

ART. 17
Recesso

I concessionari hanno facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore dei soggetti convenzionati.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato al precedente art. 4.

ART. 18
Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte dei concessionari sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

ART. 19
Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 7 almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione. In fase di richiesta di rinnovo i concessionari dovranno relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovranno indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

ART. 20
Cauzione definitiva

I concessionari costituiscono cauzione definitiva di € 7.600,00 tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dai concessionari e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 21
Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico dei concessionari.

Agli effetti fiscali, si precisa che trattasi di prestazioni soggette ad I.V.A. pertanto il presente atto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 22
Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie i convenzionati dovranno eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART 23
Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 7.